Allegato XXX

POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C. FERROVIARIA R.C.T./R.C.O."

CIG: XXXXXXXX

La presente polizza è stipulata tra

SOCIETA' FERROVIE UDINE CIVIDALE SRL
VIA PESCHIERA, 30
33100 UDINE
P.IVA 02345670307

e

COMPAGNIA
Agenzia di
INDIRIZZO
C.F./P.I.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	31.12.2023
Alle ore 24.00 del:	21.12.2025

Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	
------------------------	--

Sommario

AVVERTENZA	3
DEFINIZIONI	
Art. 1 – Definizioni	
PROSPETTO A - SEZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE	
PROSPETTO B - CONDIZIONI PARTICOLARI SOTTOLIMITATE – SEMPRE OPERANTI	
PROSPETTO C - EFFICACIA TEMPORALE ED ESTENSIONE TERRITORIALE	
NORME GENERALI	
Art. 1 – Soggetti assicurati	9
Art. 2 – Attività	
Art. 3 - Sanzioni economiche embargo - Territorial exclusion clause	
Art. 4 - Effetto e durata	
Art. 5 - Sinistri preesistenti	
Art. 7 - Acquisizione, fusione e trasformazione, alienazione, costituzione	
Art. 8 – Rinuncia al diritto di surrogazione	
Art. 9 – Pagamento premio - operatività dell'assicurazione	
Art. 10 - Regolazione del premio — (non operante)	
Art. 11 - Recesso dal contratto in caso di sinistro	
Art. 12 - Variazioni del rischio – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	
Art. 13 - Anticipata risoluzione del contratto	
Art. 14 - Altre assicurazioni	
Art. 15 - Denuncia dei sinistri - obblighi dell'assicurato	
Art. 16 - Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza	
Art. 17 - Forma delle comunicazioni	
Art. 18 - Foro competente	
Art. 19 - Pluralità di assicurati	
Art. 20 - Oneri fiscali	
Art. 21 - Rinvio alle norme di legge	
Art. 22 - Clausola Broker	
Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari	
Art. 24 - Diritto di recesso (Clausola CONSIP)	
Art. 25 - Modifiche dell'assicurazione	
Art. 27 Considerations address (assignate)	
Art. 27 - Coassicurazione e delega (opzionale)	
Art. 28 – Trattamento dei dati SEZIONE I – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)	
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione	
Art. 2 - Novero dei terzi	
Art. 3 - Esclusioni	
Art. 3 Bis – Esclusione CORONAVIRUS	
Art. 4 - Estensione territoriale	
Art. 5 - Efficacia temporale	
Art. 6 - Massimali e sottolimiti	
Art. 7 - Franchigia minima e minimo scoperto	
CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA SEZIONE I	
(sempre operanti)	
Art. 8 - Inquinamento accidentale	. 19
Art. 9 - Committenza e subappalto	
a) Committenza lavori e servizi	. 19

b) Committenza Auto	19
Art. 10 - Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico	20
Art. 11 - Danni a mezzi di trasporto in sosta	20
Art. 12 - Proprietà e/o conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività, compresa R.C. ex d.lg	S.
81/2008	
Art. 13 - Danni da incendio, esplosione e/o scoppio	21
Art. 14 - Danni a condutture ed impianti sotterranei o sottotraccia	21
Art. 15 - Responsabilità personale	21
Art. 16 - Cose in consegna e custodia	21
Art. 17 - Lavori presso terzi	21
Art. 18 - Danni a cose sulle quali si eseguono i lavori	21
Art. 19 - Danni a cose rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate	22
Art. 20 - Danni da furto	22
Art. 21 - Estensioni di garanzia	22
Art. 22 - Comodato e leasing	24
Art. 23 - Attività di consorzio e joint venture	24
Art. 24 - Clausola "PIR"	
SEZIONE II – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)	
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione	
Art. 2 - Esclusioni	
Art. 3 - Estensione territoriale	_
Art. 4 - Efficacia temporale	
Art. 5 - Massimali e sottolimiti	
Art. 6 - Franchigia minima e minimo scoperto	
CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA SEZIONE II	
(sempre operanti)	
Art. 7 - Malattie professionali DICHIARAZIONI E SOTTOSCRIZIONI DELLE PARTI	
Art. 1 – Disposizione finale	
DICHIARAZIONE DI ASSICURAZIONE	
DICHIARAZIONE DI ASSICURAZIONEDICHIARAZIONE DI ASSICURAZIONE	

AVVERTENZA

La presente Polizza presenta talune ipotesi di copertura su base "Claims Made"; in forza di tale regime temporale, l'efficacia della copertura assicurativa opera anche con riferimento alla data di presentazione della richiesta di risarcimento effettuata da parte del terzo danneggiato nei confronti dell'Assicurato, secondo le modalità ed i termini previsti in polizza, cui si rimanda per la disciplina di dettaglio.

DEFINIZIONI

Art. 1 – Definizioni

Annualità assicurativa o periodo assicurativo	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.				
Assicurato	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto.				
Broker	RP Company S.p.a. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.				
Consegna a terzi	trasferimento della detenzione di una cosa da parte dell'Assicurato nei confronti di un soggetto terzo. In caso di installazioni o pose in opera presso terzi da parte dell'Assicurato, la consegna avviene, al momento in cui si verifichi almeno una delle seguenti ipotesi: 1. rilascio del certificato di collaudo provvisorio; 2. affidamento, anche parziale o temporaneo, dei lavori o sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori; 3. utilizzo, anche parziale o temporaneo, dei lavori.				
Contraente	colui che stipula l'assicurazione, anche per conto di eventuali assicurati.				
Danni corporali	morte o lesioni corporali di persone fisiche.				
Danni materiali	distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.				
Fatturato netto	totale dei ricavi dell'Assicurato conseguiti nell'ambito del periodo di riferimento dell'assicurazione al netto dei ricavi intercompany tra le società assicurate in base alla presente Polizza.				
Franchigia	la parte del danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.				
Gruppo	insieme dei soggetti assicurati.				
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.				
Massimale	massimo importo del danno indennizzabile ai sensi di polizza.				
Massimale per periodo assicurativo	massimo importo indennizzabile ai sensi di polizza nel corso del medesimo periodo assicurativo a prescindere dal numero dei sinistri occorsi.				
Massima esposizione di polizza	·				

Messa in circolazione	consegna del prodotto all'acquirente, all'utilizzatore, o ad un ausiliario di questi, anche in visione o in prova, ovvero consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.				
Periodo assicurativo	la durata del Polizza assicurativa.				
Prestatori di lavoro	i lavoratori subordinati o parasubordinati, il personale distaccato, i prestatori di lavoro occasionale o temporaneo, gli stagisti, i tirocinanti, i lavoratori autonomi, i dipendenti di altre imprese, somministratrici, appaltatrici o subappaltatrici, di cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere e si avvalga, anche in qualità di utilizzatore o committente, nel rispetto delle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, nell'esercizio delle attività descritte nella Polizza.				
Retribuzioni	tutti gli emolumenti, comprensivi del trattamento economico fondamentale e delle componenti reddituali accessorie, afferenti alla prestazione economica corrisposta ai prestatori di lavoro di cui l'Assicurato si avvale a qualunque titolo nello svolgimento della propria attività, al lordo delle imposte.				
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.				
Scoperto	la parte del danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.				
Sinistro	il fatto accidentale produttivo del danno per il quale è prestata l'assicurazione.				
Sinistro in serie	pluralità di eventi dannosi dovuti ad una stessa causa.				
Società	la compagnia assicuratrice.				

PROSPETTO A -SEZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE

(i massimali del presente prospetto valgono per quanto non sottolimitati nel prospetto B) (i valori di seguito indicati sono espressi in Euro)

In relazione al prospetto A di seguito riportato, si precisa che, nell'ambito della massima esposizione di Polizza, i massimali per sinistro e per periodo assicurativo vengono prestati in Aggregato di Gruppo; pertanto, qualora sia riconosciuta la responsabilità concorrente o solidale di più assicurati per il medesimo sinistro o per sinistro in serie, il massimale previsto in atti resterà ad ogni effetto unico. Qualora sia previsto un massimale di periodo assicurativo, lo stesso dovrà intendersi ad ogni effetto unico, a prescindere dal numero dei sinistri e degli Assicurati responsabili.

Massimale unico R.C.T./O. di Polizza	100.000.000,00 con i seguenti limiti:			
RCT – SEZIONE I				
Massimale per sinistro	100.000.000,00			
Sottolimite per danni corporali	100.000.000,00			
Sottolimite per danni materiali	100.000.000,00			
Franchigia o scoperto minima/o per sinistro	10.000,00			
RCO – SEZIONE II				
Massimale per sinistro	100.000.000,00			
Sottolimite per prestatore di lavoro	100.000.000,00			
Franchigia o scoperto minima/o per ogni prestatore di lavoro	2.500,00			

PROSPETTO B -CONDIZIONI PARTICOLARI SOTTOLIMITATE – SEMPRE OPERANTI

(i valori di seguito indicati sono espressi in Euro)

In relazione al Prospetto B di seguito riportato, si precisa che nell'ambito della massima esposizione di Polizza, e dei massimali delle Sezioni indicati nel Prospetto A, vengono prestate le seguenti Condizioni Particolari, i cui sottolimiti valgono per sinistro, per periodo assicurativo e in aggregato di Gruppo; pertanto, qualora sia riconosciuta la responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati per il medesimo sinistro o sinistro in serie, il sottolimite previsto in atti resterà ad ogni effetto unico per la totalità degli Assicurati. Qualora sia previsto un sottolimite per periodo assicurativo, lo stesso dovrà intendersi ad ogni effetto unico, a prescindere dal numero dei sinistri e degli Assicurati responsabili.

Qualora per specifiche clausole non siano previsti specifici scoperti o franchigie, opereranno le franchigie e/o scoperti minimi di Sezione indicati nel Prospetto A.

Art.	TITOLO DELLA GARANZIA PRESTATA	SOTTOLIMITE per sinistro / periodo assicurativo / totalità assicurati	FRANCHIGIA / MIN. SCOPERTO Per sinistro	MASSIMO SCOPERTO Per sinistro
	R	CT – SEZIONE I		
1	Danni da interruzione o sospensione di attività	10.000.000,00	Come da prospetto A	
8	Inquinamento accidentale	7.500.000,00	Come da prospetto A	
9 B)	Committenza Auto	Come da prospetto A	Come da prospetto A	
13	Danni da Incendio, esplosione e/o scoppio	3.000.000,00	Come da prospetto A	
14	Danni a condutture ed impianti sotterranei	Come da prospetto A	Come da prospetto A	
16	Danni a cose in consegna e custodia	Come da prospetto A	Come da prospetto A	
17	Lavori presso terzi	Come da prospetto A	Come da prospetto A	
18	Danni a cose sulle quali si eseguono i lavori	Come da prospetto A	Come da prospetto A	
19	Danni a cose rimorchiate, sollevate, (s)caricate	Come da prospetto A	Come da prospetto A	
20	Danni da furto	Come da prospetto A	Come da prospetto A	
RCO – SEZIONE II				
7	Malattie professionali	Come da prospetto A	Come da prospetto A	

PROSPETTO C -EFFICACIA TEMPORALE ED ESTENSIONE TERRITORIALE

RCT – SEZIONE I				
Efficacia Temporale	La garanzia di cui alla presente Sezione I opera per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione nell'esercizio dell'attività assicurata			
Estensione L'Assicurazione vale per i danni verificatisi in Europa Territoriale				
RCO – SEZIONE II				
Efficacia Temporale	La garanzia di cui alla presente Sezione II opera per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione nell'esercizio dell'attività assicurata			
Estensione Territoriale	L'Assicurazione vale per i sinistri verificatisi nel Mondo Intero			

MALATTIE PROFESSIONALI

Garanzia operante purché:

- ▶ le malattie si manifestino durante il periodo di validità della Polizza e siano conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione e anche antecedentemente ma non prima della seguente data: 30/06/2018.
- ➢ le richieste di risarcimento siano presentate durante il periodo di validità della Polizza e anche successivamente ma non oltre il periodo di ultrattività sotto indicato, decorrente dalla data di cessazione della garanzia o, se antecedente, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
 36 mesi.

NORME GENERALI

Art. 1 – Soggetti assicurati

Fra la Spett.le SOCIETÀ FERROVIE UDINE CIVIDALE SRL (P.IVA 02345670307) avente sede VIA PESCHIERA, 30 – 33100 UDINE che agisce per sé e per conto delle sue società controllate, collegate, consociate e/o affiliate e la Società, si conviene di prestare l'assicurazione per l'attività di seguito indicata nei modi, limiti e termini disciplinati nella presente Polizza.

Art. 2 – Attività

Proprietà e gestione dell'infrastruttura ferroviaria societaria (linea UDINE-CIVIDALE), gestione e titolarità dei contratti di servizio ferroviario regionale e locale come precisato nei permessi rilasciati a Società Ferrovie Udine Cividale Srl dalle relative autorità competenti, compresi eventuali attività trasfrontaliere (ad esempio servizio MI.CO.TRA. – Villach – Udine – Trieste).

L'attività comprende anche il servizio di opera di manovra ferroviaria a servizio del Porto e della Zona Industriale di Monfalcone (raccordo ferroviario del Lisert).

Nei limiti delle Norme e Condizioni della presente Polizza, l'assicurazione vale anche per i rischi derivanti dalle attività preliminari, complementari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive, ricreative, nella sua qualità di proprietario, conduttore, gestore, committente di quanto forma oggetto dell'attività sopra descritta, compresa, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- attività di manutenzione di locomotori e carri ferroviari, propri e di terzi;
- locazione e/o concessione in utilizzo anche parziale dell'officina per operazioni di manutenzione di carri e locomotori;
- trasporto di merci pericolose con esclusione delle categorie 1 e 7 (esplosivi, esplodenti e radioattivi);
- attività di noleggio carri e locomotori;
- utilizzo di carri e locomotori anche di proprietà di terzi.

Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l., qualora non gestisca in proprio tali attività, servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o subappaltatrici, appositamente delegate. In tal senso la garanzia vale per la responsabilità civile che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per fatti da questi commessi nell'esecuzione delle attività ad essi demandate.

Art. 3 - Sanzioni economiche embargo - Territorial exclusion clause

La Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Società a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

TERRITORIAL EXCLUSION CLAUSE

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità

- (i) nei confronti del governo di uno o più dei sotto riportati Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei sotto riportati Paesi o Territori;
- (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei sotto riportati Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi;
- (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all'interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei sotto riportati Paesi / Territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

- Iran
- Siria
- Corea del Nord
- Territorio di Crimea

Polizza RC Esercizio ferroviario – R.C.T./O. Pag. 10 di 33

- Venezuela
- Cuba
- Libia
- Russia.

Art. 4 - Effetto e durata

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata o PEC da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza da parte del Contraente e 120 (centoventi) giorni prima della scadenza da parte della Società. Il Contraente si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite.

È facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 6 mesi, a fronte del pagamento di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Art. 5 - Sinistri preesistenti

L'assicurazione non è operante per i sinistri già noti all'Assicurato o da questi già rappresentati all'Assicuratore alla data di effetto della copertura.

Il Contraente dichiara altresì, anche per conto degli Assicurati, agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, di non essere a conoscenza - alla data di sottoscrizione della presente Polizza - di altre circostanze o situazioni che possono determinare, durante la validità dell'assicurazione di cui trattasi, un sinistro o un danno risarcibile a sensi di Polizza o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti già verificatisi prima della data di decorrenza della Polizza stessa.

Art.				
~	•		~ ::	

Resta fra le Parti convenuto che il premio annuo della Polizza Assicurativa, comunque acquisito, ammonta a Euro ______ imponibili, flat non regolabile.

Art. 7 - Acquisizione, fusione e trasformazione, alienazione, costituzione

- a) Qualora, nel corso del contratto, dovessero entrare a far parte del Gruppo assicurato altre aziende con sede nell'Unione Europea aventi fatturato non superiore del 10% rispetto a quello della società Capo Gruppo, qualificabili rispetto alla Contraente come controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, svolgenti anch'esse l'attività descritta in atti, resta fra le Parti convenuto che tali aziende saranno provvisoriamente assicurate:
 - nell'ambito dei massimali della Polizza e sino a concorrenza del 50% degli stessi;
 - per un periodo massimo di 90 giorni dalla data di acquisizione/costituzione;
 - in eccesso rispetto ad eventuali coperture di cui l'azienda dovesse già disporre.

La presente estensione di garanzia è operante sempreché il Contraente provveda:

- entro 45 giorni dalla data di acquisizione/costituzione, a comunicare i dati necessari per la valutazione del rischio ed a versare il rateo di premio dovuto per la copertura provvisoria (90 giorni) della nuova azienda.
- entro 15 giorni dalla comunicazione da parte della Società delle condizioni di inclusione della nuova azienda nella Polizza Assicurativa a comunicare l'eventuale accettazione delle stesse e a versare entro i 30 giorni successivi il premio dovuto.
- b) Nel caso di fusione di un'azienda assicurata con una o più altre assicurate, il contratto continua con l'azienda incorporante o con quella che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con l'azienda nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
 - Nei casi di scioglimento dell'azienda assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione, se antecedente la scadenza naturale del contratto.
 - Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dall'Assicurato, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, alla Società.

In caso di fusione dell'Assicurato con una società non assicurata nell'ambito della presente Polizza Assicurativa, la presente copertura cessa automaticamente, fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso.

L'Assicurato dovrà comunicare alla Società tale variazione con un preavviso di 15 giorni rispetto al verificarsi di tale evento.

c) In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione, l'Assicurato - fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso - deve informare la Società e comunicare all'acquirente l'esistenza della copertura assicurativa.

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per 15 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto.

La Società, nei 30 giorni dalla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

Art. 8 – Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia all'esercizio del diritto di surrogazione ex art. 1916 c.c. nei confronti:

- delle aziende aderenti alla presente Polizza che, rispetto alla Contraente, siano qualificabili come "controllate" o "collegate" ai sensi di quanto disposto dall'art. 2359 del Codice Civile;
- dei legali rappresentanti e amministratori degli Assicurati e dei soggetti che gli stessi hanno assunto per la direzione, gestione o la sorveglianza delle aziende assicurate o delle loro parti;
- di tutti i dipendenti delle aziende assicurate per i danni che essi provocano nell'esercizio della loro attività di servizio;
- "Rete ferroviaria italiana" e/o suoi Prestatori di lavoro e verso qualunque altra "Impresa Ferroviaria" coinvolta in un sinistro, fatto salvo il caso di dolo.

Art. 9 – Pagamento premio - operatività dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Per le regolazioni e/o le variazioni che comportino il pagamento di un premio, il Contraente potrà pagare tale premio entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, ritenute corrette.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008, n, 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del Dlgs 50/2016 e successive modifiche, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

Art. 10 - Regolazione del premio — (non operante)

Il premio, se convenuto in tutto od in parte in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minore durata del contratto, seconda le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in Polizza.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve comunicare alla Società il consuntivo del/dei parametro/i adottato/i per il conteggio del

premio anticipato e/o la regolazione del premio.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato non abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligato per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire le documentazioni e i chiarimenti necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 11 - Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni. Tale recesso deve essere comunicato tramite lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

Art. 12 - Variazioni del rischio – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia, l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente assicurazione così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 13 - Anticipata risoluzione del contratto

In caso di cessazione del rischio, come previsto dall'art. 1896 del Codice Civile è dovuto alla Società, oltre alle rate di premio scadute o rimaste insoddisfatte, il premio complessivo relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha dato motivo al recesso o alla risoluzione.

Art. 14 - Altre assicurazioni.

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni per i rischi ai quali si riferisce l'assicurazione. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 45 giorni.

In caso di sussistenza di altre polizze aventi ad oggetto il medesimo rischio, la presente copertura opererà in eccesso a tali altre coperture.

Art. 15 - Denuncia dei sinistri - obblighi dell'assicurato

I sinistri devono essere denunciati alla Società entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione della Responsabilità verso i Prestatori di Lavoro (RCO), il Contraente/Assicurato deve denunciare solo i sinistri:

- per i quali abbia luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa disposta ai sensi della normativa vigente in materia, oppure
- per i quali gli pervengano richieste di risarcimento.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile), unicamente nel caso in cui l'inadempimento sia dovuto al dolo dell'Assicurato

Art. 16 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, ivi comprese le procedure di mediazione delle controversie civili e commerciali, previste dalla normativa vigente, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società ogni istanza di mediazione ricevuta, rilasciando ove richiesto dalla Società idonea procura per la partecipazione alla mediazione stessa. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano dal primo designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Qualora l'assicurazione sia estesa ai territori di Stati Uniti d'America e/o Canada, in caso di sinistri verificatisi in tali territori, le spese di cui al presente articolo resteranno a carico della Società nell'ambito del massimale stabilito in Polizza.

Rimangono altresì, a carico della Società le spese di difesa nel processo penale con costituzione di parte civile fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento in cui cessi l'interesse della Società alla sua prosecuzione.

Art. 17 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, PEC o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Salvo quanto diversamente indicato in Polizza, tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata e/o telefax, indirizzate all'Agenzia assegnataria della polizza.

Art. 18 - Foro competente

Per qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente contratto, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, le Parti, a seguito di specifica trattativa ex art. 28 c.p.c., si sono determinate ad indicare quale foro di esclusiva competenza territoriale, quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.

Inoltre, in deroga alle prescrizioni ex legge 28/2010 e s.m.i. le Parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove il Contraente ha la sede legale.

Art. 19 - Pluralità di assicurati

I massimali stabiliti in Polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di responsabilità concorrente o solidale di più assicurati ai sensi delle Condizioni Generali e Particolari di Polizza.

Art. 20 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 21 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni della legge italiana.

Art. 22 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla RP COMPANY S.p.a. in qualità di broker, ai sensi del D.lqs n. 209/05 es.m.i..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra Parte.

La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del broker sarà remunerata dalla Società aggiudicataria.

La Società è inoltre a conoscenza che non appena il contratto di brokeraggio assicurativo, stipulato dal Contraente con RP COMPANY S.p.a., scadrà, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 24 - Diritto di recesso (Clausola CONSIP)

Il Contraente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione alla Società aggiudicataria da inviarsi con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23/12/99 n. 488, successivamente alla data di stipulazione del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Società aggiudicataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite dell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999.

Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. 95/2012 ed alla relativa Legge di conversione è nullo.

Art. 25 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 26 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 27 - Coassicurazione e delega (opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta

alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalla Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto, la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art. 28 – Trattamento dei dati

Società coassicuratrici.

Ai sensi del D.Lgs. N. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

SEZIONE I – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali, materiali e/o non patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione in relazione all'esercizio dell'attività assicurata.

Entro tali presupposti, l'assicurazione vale anche per:

- a) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni corporali, materiali e/o non patrimoniali imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge;
- b) le azioni di rivalsa esperite da enti od istituti previdenziali od assistenziali.

Relativamente ai danni consequenziali, la garanzia copre i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, che siano conseguenti ad un danno e/o Sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Tale estensione è prestata sino a concorrenza del sottolimite e con applicazione dello scoperto indicati nel Prospetto B - Sezione I RCT.

Art. 2 - Novero dei terzi

Agli effetti delle garanzie di cui alla presente Sezione resta tra le Parti convenuto che:

- a) non sono considerati terzi:
 - 1. i legali rappresentanti di tutte le Società assicurate;
 - 2. i prestatori di lavoro delle Società assicurate che subiscano il danno in relazione al lavoro o servizio svolto;
- b) fermo quanto previsto al punto a) che precede, le aziende indicate all'art. 1 delle Norme Generali, sono considerate "terzi" tra loro limitatamente ai soli danni corporali.

Si precisa che considerarsi terzi i dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, nonché altri appaltatori del Gruppo Ferrovie dello Stato e relativi dipendenti, che eseguono prestazioni in ambito ferroviario; la Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti di tali soggetti.

Art. 3 - Esclusioni

L'assicurazione della presente Sezione non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili;
- b) da uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- c) da furto, nonché a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e/o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questo detenute a qualsiasi titolo;
- d) di cui l'Assicurato deve rispondere per cose portate nei suoi locali, depositate, consegnate o non consegnate;
- e) alle cose trasportate, anche in fase di carico e scarico o durante la sosta nell'ambito di dette operazioni;
- f) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle rimorchiate e sollevate;
- g) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed ai beni trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) cagionati da macchine, merci e prodotti dopo la consegna a terzi; da opere, installazioni, lavori o servizi, in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di servizi o operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione lavori degli stessi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- i) a condutture ed impianti sotterranei o sottotraccia in genere; da proprietà e conduzione di fabbricati e relativi impianti fissi; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno e danni da polvere;
- j) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato in deroga a quanto previsto dalla legge;

Pag. 17 di 33

- k) da detenzione, manipolazione od impiego di esplosivi;
- l) derivanti da fumi o gas nocivi generati da bacchette d'apporto, elettrodi, nonché da altri materiali fondenti o di consumo utilizzati nella saldatura o nell'industria metallurgica;
- m) derivanti dalla violazione di brevetti e marchi e dei diritti della personalità;
- n) derivanti da attività sperimentale condotta su organismi viventi;
- o) direttamente e/o indirettamente derivanti da amianto e/o silice e/o metalli pesanti;
- p) inerenti le attività off-shore, le operazioni svolte su impianto off-shore, intendendosi per "attività e impianti off-shore" tutte le attività e gli impianti a mare;
- q) relativi alle attività inerenti il settore aereo, aeroportuale, aerospaziale; restano pertanto esclusi i danni derivanti da attività aeroportuali, i danni agli aeromobili, ai passeggeri ed al personale delle Aerolinee, quando sono a bordo, da attività di rifornimento di carburante e di controllo del traffico aereo;
- r) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di:
 - 1. atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
 - 2. guerra e guerra civile ed eventi socio politici;
 - 3. qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, o reprimere qualsiasi atto di cui ai punti 1 e 2 che precedono.

Per atto di terrorismo s'intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi o ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte;

- s) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da tabacco, onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici, urea formaldeide, Polychlorinated Biphenyl's (PCB), Dietilstibestrolo (DES), Persisterti organic pollutants (POP), Metil-t-butil etere (MTBE), nanomateriali;
- t) agli hardware, software, banche dati;
- u) da responsabilità civile professionale per prestazioni erogate a terzi al di fuori dell'oggetto dell'attività dell'Assicurato;
- v) derivanti da detenzione ed impiego di sostanze radioattive od apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché quelli verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- w) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- x) a carattere punitivo e/o esemplare e/o sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages).

Sono, inoltre, esclusi:

- 1. tutti i danni, anche indiretti, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici causati o risultanti da:
 - virus informatici di qualsiasi tipo o utilizzo non autorizzato di sistemi informatici;
 - accesso ed utilizzo di sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso:
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti,
 - anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza.
- 2. i danni fisici, danni a cose, spese mediche, danno alla persona o di immagine derivanti da, risultanti da, causati da, provocati da, o in qualunque modo relativi alla esistenza, inalazione o esposizione a polveri, funghi o spore di qualsiasi genere;
- 3. qualsiasi costo o spesa in qualunque modo inerente o derivante dalla riduzione, mitigazione, cura, contenimento, disintossicazione, neutralizzazione, monitoraggio, rimozione, smaltimento o obbligo di verificare o valutare la presenza o gli effetti di polveri, funghi o spore di qualsiasi genere; oppure
- 4. qualunque obbligo di contribuire con o risarcire chiunque, persona fisica, giuridica, ente o organizzazione, in qualunque modo connesso ai precedenti punti 2. e 3.

Le esclusioni di cui ai punti 2., 3. e 4. che precedono sono operanti anche in presenza di qualsiasi altra causa, evento, sostanza, prodotto e/o componente per costruzioni che abbia contribuito simultaneamente o in qualsiasi successione temporale al danno o alla lesione.

Polizza RC Esercizio ferroviario – R.C.T./O. Pag. 18 di 33

Il termine "fungo/funghi" include, ma non si limita a, qualunque forma o tipo di muffa, fungo, fermento o biocontaminante.

Il termine "spora/spore" include ma non si limita a qualunque sostanza prodotta da, propagata da, o derivante da "fungo/funghi".

Art. 3 Bis - Esclusione CORONAVIRUS

Ferme le condizioni generali e particolari di polizza, si prende atto di quanto segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria, si intendono esclusi ogni genere di responsabilità direttamente o indirettamente causata e/o derivante da e/o in connessione con e/o attribuibile a:

- a) Coronavirus (COVID-19)
- b) sindrome respiratoria acuta grave da Coronavirus 2 (SARS-coV-2)
- c) qualsiasi mutazione o variazione di SARS coV-2
- d) qualsiasi genere di minaccia relativa ai punti a), b) o c) sopra riportati.

Art. 4 - Estensione territoriale

La garanzia vale per i sinistri verificatisi nei territori indicati nel Prospetto C - RCT - Sezione I.

Art. 5 - Efficacia temporale

Si precisa che la garanzia di cui alla presente Sezione I opera con il regime temporale indicato nel Prospetto C - RCT - Sezione I, salvo quanto eventualmente previsto da specifiche garanzie presenti in polizza.

Art. 6 - Massimali e sottolimiti

La garanzia di cui alla presente Sezione è prestata, nell'ambito della massima esposizione di Polizza:

- con i massimali per sinistro indicati nel prospetto A RCT Sezione I;
- con i sottolimiti per sinistro e periodo assicurativo indicati nel Prospetto B RCT Sezione I.

Art. 7 - Franchigia minima e minimo scoperto

La garanzia di cui alla presente Sezione è prestata con applicazione per ciascun sinistro della franchigia minima e/o minimo di scoperto indicata/o nel Prospetto A - RCT - Sezione I. L'Assicurato, pertanto, conserverà a proprio carico il risarcimento fino all'importo ivi indicato per ogni sinistro e l'infrascritta Società sarà obbligata a tenere indenne l'Assicurato soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma. Si intende applicato tale importo per ogni sinistro, salva l'eventuale previsione di franchigie e/o minimi di scoperto di importo superiore specificatamente previsti per determinate condizioni particolari.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA SEZIONE I

(sempre operanti)

Art. 8 - Inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 3 lett. w) della presente Sezione, si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente Polizza comprende i danni corporali, materiali e/o non patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza, in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato, anche in conseguenza alla rottura accidentale ed improvvisa di impianti o condutture. Tale garanzia è prestata nell'ambito del massimale RCT entro il limite di € 7.500.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa.

Questa garanzia opera con l'applicazione dello scoperto/franchigia indicati nel Prospetto B - RCT - Sezione I.

Art. 9 - Committenza e subappalto

a) Committenza lavori e servizi

Premesso che l'Assicurato affida

- ad imprese regolarmente costituite ed autorizzate per lo svolgimento dei lavori, attività e/o servizi ad essi affidati;
- a lavoratori autonomi abilitati all'esercizio delle attività svolte
 - in base a regolari contratti di appalto/subappalto che prevedano, da parte dell'impresa appaltatrice/subappaltatrice, lo svolgimento delle attività ad essa affidate con organizzazione in proprio dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio;
 - in base a regolari contratti d'opera;

lavori, e/o servizi inerenti l'attività per la quale è prestata l'assicurazione, la garanzia esplica efficacia anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per danni corporali, materiali e/o non patrimoniali involontariamente cagionati direttamente o indirettamente a terzi nella sua veste di committenti o preponenti dei suindicati lavori, attività e/o servizi, ferma in ogni caso l'esclusione della responsabilità professionale di tali soggetti se dotati di idonea e integrale copertura assicurativa.

b) Committenza Auto

A parziale deroga dell'Art. 3 lett. a) della presente Sezione e limitatamente alle aziende soggette alla legislazione italiana, l'assicurazione è, altresì, operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, quale:

- a) committente di lavoratori legati da rapporto di lavoro subordinato/parasubordinato muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida, di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempreché tali veicoli siano in regola con gli obblighi assicurativi di legge e non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia comprende anche i danni corporali, materiali e/o patrimoniali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo e le persone che si trovino con il medesimo nel rapporto di coniuge, genitori, figli e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) concedente in uso a propri lavoratori legati da rapporto di lavoro subordinato/parasubordinato, dirigenti, collaboratori anche occasionali, autovetture, motocicli e ciclomotori immatricolati ad uso privato di cui è proprietario e/o locatario (leasing) relativamente a:
 - eventuali azioni di regresso che dovessero competere all'Impresa che presta l'assicurazione obbligatoria contro il rischio della circolazione, in base alle disposizioni normative vigenti, dei mezzi sopra indicati, a causa di inoperatività della garanzia prevista dalle suddette norme di legge;
 - somme che l'Assicurato stesso fosse tenuto a pagare al conducente di ogni singolo mezzo sopra menzionato per danni dallo stesso subiti a causa di vizi occulti di costruzione o di difetto di manutenzione di cui l'Assicurato fosse ritenuto responsabile.

Le estensioni di garanzia di cui ai punti a) e b) che precedono sono operanti:

- sempreché i veicoli impiegati siano immatricolati in Italia ed autorizzati alla circolazione su strade pubbliche od aree ad esse equiparate;

 per i danni che avvengono durante la circolazione dei veicoli di cui al punto che precede sul territorio della Repubblica italiana e dei Paesi esteri per i quali è stato rilasciato valido certificato di assicurazione (carta verde) dall'impresa che presta l'assicurazione obbligatoria contro il rischio della circolazione, in base alle disposizioni normative vigenti.

La garanzia non è operante nel caso:

- in cui l'Assicurato, con riferimento al veicolo coinvolto nel sinistro, non abbia stipulato o rinnovato la polizza obbligatoria contro il rischio della circolazione richiesta dalle disposizioni normative vigenti;
- di inoperatività per mancato o ritardato pagamento del premio di assicurazione relativo alla polizza di cui all'alinea che precede;
- in cui l'Assicurato fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato l'inoperatività dell'assicurazione obbligatoria contro il rischio della circolazione.

Questa garanzia opera entro il massimale di Sezione, sino a concorrenza del sottolimite e con l'applicazione dello scoperto/franchigia indicati nel Prospetto B. - RCT - Sezione I.

Art. 10 - Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico

Relativamente al rischio di responsabilità civile per danni a veicoli sotto carico e scarico, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2 lett. a) punto 2 e dall'art. 3 lett. e) e f) che precedono, l'assicurazione di cui alla presente Sezione copre i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti, aeromobili e vagoni ferroviari - sotto carico o scarico nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato. Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

Art. 11 - Danni a mezzi di trasporto in sosta

Relativamente al rischio di responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto in sosta, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2 lett. a) punto 2 e dall'art. 3 lett. e) e che precedono, l'assicurazione di cui alla presente Sezione copre i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti, aeromobili e vagoni ferroviari - ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dei dipendenti, stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato, fermo quanto stabilito dall'art. 3 lett. a).

Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni ai veicoli in consegna o deposito all'Assicurato nonché i danni da furto, incendio, quelli conseguenti a mancato uso e quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

Art. 12 - Proprietà e/o conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività, compresa R.C. ex d.lgs. 81/2008

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 3 lett. i) che precede, l'assicurazione si estende al rischio della proprietà e/o conduzione dei fabbricati ove si svolge l'attività dedotta in contratto compresi:

- piazzali, strade interne allo stabilimento e recinzioni;
- giardini, parchi, alberi di alto fusto:
- magazzini e/o depositi pertinenziali,

nonché relativi impianti fissi, e comprende:

- a) i danni derivanti dai lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione dei suindicati beni.
- b) i danni consequenti a quasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento;
- c) i danni derivanti dalla caduta di neve da fabbricati e/o piante, sempreché l'evento sia riconducibile a colpa dell'Assicurato;
- d) la responsabilità civile dell'Assicurato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 quale committente di lavori sempreché:
 - l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore pe' r la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D. Lqs. 8112008;
 - dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte od un'invalidità permanente.

La presente estensione di garanzia è operante sempre che gli immobili siano in regola con le disposizioni legislative vigenti in relazione alla destinazione d'uso degli stessi immobili.

Dalla presente estensione di garanzia restano esclusi i danni derivanti da:

- lavori di ampliamento, sopraelevazione o. demolizione;

umidità, stillicidio od insalubrità dei locali.

Art. 13 - Danni da incendio, esplosione e/o scoppio

A parziale deroga del precedente art. 3 lett. c), la garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali direttamente cagionati a cose di terzi da incendio, esplosione e/o scoppio delle cose di proprietà dell'assicurato o da lui detenute.

Questa garanzia opera entro il massimale di Sezione, sino a concorrenza del sottolimite indicato nel Prospetto B - RCT - Sezione I, dopo esaurimento delle somme assicurate mediante "Assicurazione incendi" e, comunque, in caso di sua inoperatività per cause non imputabili al Contraente/Assicurato, in eccesso, per ogni sinistro, allo scoperto/franchigia indicato nel Prospetto B che rimarrà in ogni caso a carico dell'Assicurato.

Tale sottolimite si intende quale massima esposizione della Società per danni da incendio relativamente alla Sezione I e alla Sezione II.

Art. 14 - Danni a condutture ed impianti sotterranei o sottotraccia

A parziale deroga del precedente art. 3, lett. i), l'assicurazione comprende, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, i danni materiali a condutture ed a impianti sotterranei o sottotraccia.

Questa garanzia opera entro il massimale di Sezione, sino a concorrenza del sottolimite e con l'applicazione dello scoperto/franchigia indicati nel Prospetto B - RCT - Sezione I.

Per i pregiudizi economici derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente condizione, la copertura opererà entro un 10% del sottolimite indicato nel Prospetto B - RCT - Sezione I.

Art. 15 - Responsabilità personale

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile personale e diretta dei Prestatori di lavoro di cui l'Assicurato si avvalga nel rispetto delle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, per danni corporali, materiali e/o non patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni alle quali siano adibiti nell'ambito delle attività per le quali è prestata l'assicurazione. Tale estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi.

Art. 16 - Cose in consegna e custodia

A parziale deroga dell'art. 3, lett. d), la garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti a beni mobili di terzi in consegna e/o custodia all'Assicurato o dallo stesso a qualsiasi titolo detenuti. Sono esclusi dall'assicurazione i danni da incendio, furto, rapina e/o smarrimento, quelli alle cose strumentali all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, nonché quelli alle cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attività.

Questa garanzia opera entro il massimale di Sezione, sino a concorrenza del sottolimite e con l'applicazione dello scoperto/franchigia indicati nel Prospetto B - RCT - Sezione I.

Art. 17 - Lavori presso terzi

A parziale deroga del precedente art. 3, lett. g), e limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, l'assicurazione comprende i danni materiali a cose di terzi verificatisi durante l'esecuzione di detti lavori, con l'esclusione:

 dei danni alle cose a qualsiasi titolo detenute dall'Assicurato, nonché a quelle oggetto o strumento dei lavori;

Questa garanzia opera entro il massimale di Sezione, sino a concorrenza del sottolimite e con l'applicazione dello scoperto/franchigia indicati nel Prospetto B - RCT - Sezione I.

Art. 18 - Danni a cose sulle quali si eseguono i lavori

A parziale deroga di quanto disposto dal precedente art. 3, lett. g) e limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, l'assicurazione comprende i danni materiali a cose di terzi sulle quali si eseguono i lavori stessi, con esclusione comunque dei danni:

Polizza RC Esercizio ferroviario – R.C.T./O. Pag. 22 di 33

- a) necessari, il cui verificarsi, cioè, è riconducibile, in linea causale, al normale svolgimento dei lavori;
- b) alle cose costituenti l'oggetto diretto dei lavori affidati all'Assicurato, siano le stesse già state consegnate o meno, in tutto o in parte al committente;

Questa garanzia opera entro il massimale di Sezione, sino a concorrenza del sottolimite e con l'applicazione dello scoperto/franchigia indicati nel Prospetto B - RCT - Sezione I.

Art. 19 - Danni a cose rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate

A parziale deroga dì quanto disposto dall'art. 2 lett. a) punto 2 e dall'art. 3, lett. e) e f) che precedono, resta fra le Parti convenuto che la garanzia di cui alla presente sezione opera anche per i danni materiali a:

a) <u>vagoni ferroviari</u>

vagoni ferroviari anche sotto carico e scarico trasportati, rimorchiati, sollevati, caricati e scaricati, ferma l'esclusione dei danni alle cose trovantisi nei vagoni stessi.

b) altri beni di terzi

altri beni di terzi sollevati per esigenze di trasporto con relative operazioni di carico e scarico, sempreché i danni in questione siano conseguenza della caduta delle merci sollevate a seguito della rottura accidentale dei mezzi utilizzati per tali operazioni.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- da furto, incendio e/o mancato uso delle cose danneggiate;
- a macchinari, congegni e strumenti elettronici anche se facenti parte di apparecchi di precisione;
- ai mezzi utilizzati per le operazioni di cui sopra, nonché ai macchinari e/o impianti destinati allo svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- subiti da macchinari o impianti strumentali all'attività, nonché alle cose utilizzate do detenute a titolo di locazione finanziaria.

Questa garanzia opera entro il massimale di Sezione, sino a concorrenza del sottolimite e con l'applicazione dello scoperto/franchigia indicati nel Prospetto B- RCT- Sezione I.

Art. 20 - Danni da furto

A parziale deroga dell'art. 3, lett. e) che precede, l'assicurazione è estesa ai danni da furto imputabili a responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o custode di ponteggi ed impalcature adottate nei cantieri per lo svolgimento delle attività indicate in Polizza, a condizione che tali impianti siano dotati di idoneo sistema antintrusione.

Si intendono esclusi dalla presente garanzia i furti compiuti da prestatori di lavoro dell'Assicurato o delle quali l'Assicurato debba civilmente rispondere.

Questa garanzia opera entro il massimale di Sezione, sino a concorrenza del sottolimite e con l'applicazione dello scoperto/franchigia indicati nel Prospetto B - RCT - Sezione I, con l'intesa che si considera come unico sinistro la pluralità di eventi che dovessero verificarsi nelle medesime circostanze di tempo presso lo stesso cantiere.

Art. 21 - Estensioni di garanzia

Ferme le esclusioni comuni di cui all'art. 3 della presente Sezione, la garanzia si intende prestata a favore dell'Assicurato, per quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e/o materiali involontariamente cagionati a terzi per un sinistro verificatosi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, in relazione ai seguenti rischi, accessori e funzionali all'esercizio dell'attività assicurata:

A) SERVIZI SANITARI AZIENDALI

Esistenza di servizio di infermeria e pronto soccorso siti all'interno degli insediamenti delle Società assicurate, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario;

B) SERVIZI RISTORATIVI AZIENDALI

Gestione della mensa e/o spaccio siti all'interno degli insediamenti delle Società assicurate, compresa la somministrazione di cibi e bevande. Questa garanzia, vale anche per i danni corporali subiti dai visitatori, purché non derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti somministrati;

Polizza RC Esercizio ferroviario - R.C.T./O.

Pag. 23 di 33

C) ASILI, COLONIE E SCUOLE AZIENDALI

Esercizio di:

- asili;
- colonie estive o invernali;
- scuole private

ad uso aziendale, anche per fatto dei bambini, degli ospiti o del personale docente e/o incaricato della sorveglianza.

D) MOSTRE, FIERE E MERCATI

Partecipazione a mostre, fiere, mercati, convegni, riunioni, simposi e simili compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand.

E) PARCHEGGI AZIENDALI

Proprietà, nell'ambito degli insediamenti delle Società assicurate, di spazi per la circolazione, il parcheggio e/o sosta dei veicoli.

F) CANCELLI - VEICOLI NON A MOTORE

Proprietà ed uso di cancelli servo comandati e veicoli a trazione muscolare privi di motore.

G) BINARI DI RACCORDO

Proprietà ed esercizio di binari di raccordo per il trasporto merci tra le reti di terzi e gli insediamenti industriali delle Società assicurate.

H) OFFICINE MECCANICHE E SERVIZI TECNICI INTERNI

Esistenza, nell'ambito degli insediamenti delle Società assicurate, di:

- a) officine meccaniche e/o falegnamerie;
- b) laboratori chimici e di analisi;
- c) impianti di autolavaggio:
- d) centralino termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee;
- e) centrali di compressione;
- f) depositi di carburante e colonnine di distribuzione;
- g) impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi,

nonché altre simili attività ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda.

I) SERVIZI DI VIGILANZA E PROPRIETÀ DI CANI

Proprietà di cani e servizio di vigilanza effettuato anche con guardie armate, nell'ambito degli insediamenti delle Società assicurate.

J) GUIDA DI MEZZI MECCANICI

Guida di mezzi meccanici di sollevamento e movimentazione merci usati dall'Assicurata esclusivamente nell'ambito degli insediamenti delle Società assicurate da parte di dipendenti provvisti della prescritta abilitazione.

K) VISITE GUIDATE

Organizzazione, nell'ambito degli insediamenti delle Società assicurate, di visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e manifestazioni in genere.

L) INSEGNE E CARTELLI PUBBLICITARI

Proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni ai beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni:

M) DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI

Esistenza nell'ambito degli insediamenti delle Società assicurate di distributori automatici di alimenti, bevande e simili.

N) SERVIZIO ANTINCENDIO

Polizza RC Esercizio ferroviario – R.C.T./O. Pag. 24 di 33

Esistenza servizio antincendio interno agli insediamenti delle Società assicurate.

O) ATTIVITÀ RICREATIVE

Organizzazione da parte dell'Assicurato di attività ricreative varie, non motoristiche, esclusa l'organizzazione di competizioni sportive. viaggi o vacanze. anche svolte tramite CRAL aziendali aventi autonoma personalità giuridica, per danni corporali e materiali cagionati a terzi, compresi i partecipanti.

Art. 22 - Comodato e leasing

L'assicurazione è valida anche per la responsabilità del Contraente/Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione e simili.

Inoltre, preso atto che il Contraente/Assicurato può utilizzare fabbricati e/o beni di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, la garanzia si intende estesa alla responsabilità derivategli da accollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei fabbricati e/o beni medesimi.

Art. 23 - Attività di consorzio e joint venture

Premesso che l'Assicurato può partecipare, insieme ad altre imprese, a R.T.I, Consorzi/Joint-Venture, per la realizzazione di opere e/o lavori, l'assicurazione è operante unicamente per la quota di responsabilità a carico dell'Assicurato stesso in relazione a tali fattispecie, indipendentemente dall'eventuale sussistenza, a termini di legge, di un vincolo di solidarietà con le altre imprese.

Art. 24 - Clausola "PIR"

Fermi i massimali RCT ed RCO di polizza, il presente contratto fa riferimento agli accordi e convenzioni internazionali (es. CIM, AVV, CIV, RIV, AIM, regolamento CE n. 1371/2007) e accordi e alle condizioni di accesso al servizio offerto contenute nel Capitolo 2 PIR; è previsto l'obbligo dell'assicurato/contraente di aggiornare la Società sulle eventuali variazioni della normativa internazionale/convenzioni; la mancata/inesatta comunicazione da parte dell'assicurato/contraente comporterà decadenza del diritto al risarcimento del danneggiato.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio per il maggior rischio dovuto al recepimento e/o adequamento del contratto alle normative sopra citate.

A norma del PIR, se il massimale di polizza dovesse esaurirsi per almeno il 60% se ne dovrà prevedere il reintegro entro 5 giorni dalla richiesta della Società, a condizioni da definirsi.

La Società si impegna, anche a monte dell'accertamento della responsabilità, ad attivare la Polizza a semplice presentazione della richiesta di risarcimento dei danneggiati (anche se avanzata direttamente nei confronti dell'Assicurato), fermo restando che il contratto di assicurazione non ha natura di contratto autonomo di garanzia.

La Società si impegna, altresì, a comunicare al GI, a mezzo di lettera raccomandata AR ogni e qualsiasi circostanza che possa inficiare la validità delle garanzie; in particolare il mancato pagamento del premio e/o il mancato rinnovo alla scadenza.

SEZIONE II – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino alla concorrenza del massimale convenuto in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1. ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro;
- 2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nel precedente punto 1 cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità. I dipendenti, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all'estero, saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

La garanzia RCO si intende inoltre operante anche nel caso in cui i prestatori di lavoro si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.

Art. 2 - Esclusioni

L'assicurazione della presente Sezione non comprende i danni:

- a. direttamente e/o indirettamente derivanti da amianto e/o silice e/o metalli pesanti;
- b. inerenti le attività off-shore, le operazioni svolte su impianto off-shore, intendendosi per "attività e impianti off-shore" tutte le attività e gli impianti a mare;
- c. subiti da personale di linee aeree, aeroportuali o aerospaziali, quando a bordo di velivoli ed aeromobili;
- d. direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di:
 - 1. atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
 - 2. guerra e guerra civile ed eventi socio politici;
 - 3. qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, o reprimere qualsiasi atto di cui ai punti 1 e 2 che precedono.

Per atto di terrorismo s'intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi o ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte;

- e. di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da tabacco, onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici, urea formaldeide, Polychlorinated Biphenylis (PCB), Dietilstibestrolo (DES), Persistent organic pollutants (POP), Metil-t-butil etere (MTBE), nanomateriali;
- f. derivanti da detenzione ed impiego di sostanze radioattive od apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché quelli verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- g. a carattere punitivo e/o esemplare e/o sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary dantages);
- h. derivanti da detenzione, manipolazione od impiego di esplosivi;
- i. derivanti da malattie professionali;
- j. derivanti da asfissia e/o anossia per mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza prescritti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro in relazione alle attività comportanti tale rischio.

Sono, inoltre, esclusi:

- 1. tutti i danni, anche indiretti, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici causati o risultanti da:
 - virus informatici di qualsiasi tipo o utilizzo non autorizzato di sistemi informatici;
 - accesso ed utilizzo di sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato. non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software,

programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti,

anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza.

- 2. i danni fisici, danni a cose, spese mediche, danno alla persona o di immagine derivanti da, risultanti da, causati da, provocati da, o in qualunque modo relativi alla esistenza, inalazione o esposizione a polveri, funghi o spore di qualsiasi genere;
- 3. qualsiasi costo o spesa in qualunque modo inerente o derivante dalla riduzione, mitigazione, cura, contenimento, disintossicazione, neutralizzazione, monitoraggio, rimozione, smaltimento o obbligo di verificare o valutare la presenza o gli effetti di polveri, funghi o spore di qualsiasi genere; oppure
- 4. qualunque obbligo di contribuire con o risarcire chiunque, persona fisica, giuridica, ente o organizzazione, in qualunque modo connesso ai precedenti punti 2. e 3.

Le esclusioni di cui ai punti 2., 3. e 4. che precedono sono operanti anche in presenza di qualsiasi altra causa, evento, sostanza, prodotto e/o componente per costruzioni che abbia contribuito simultaneamente o in qualsiasi successione temporale al danno o alla lesione.

Il termine "fungo/funghi" include, ma non si limita a, qualunque forma o tipo di muffa, fungo, fermento o biocontaminante.

Il termine "spora/spore" include, ma non si limita e qualunque sostanza prodotta da, propagata da, o derivante da "fungo/funghi".

Art. 3 - Estensione territoriale

La garanzia vale per i sinistri verificatisi nei territori indicati nel Prospetto C - RCO - Sezione II.

Art. 4 - Efficacia temporale

Si precisa che la garanzia di cui alla presente Sezione I opera con il regime temporale indicato nel Prospetto C - RCO - Sezione II, salvo quanto eventualmente previsto da specifiche garanzie presenti in polizza.

Art. 5 - Massimali e sottolimiti

La garanzia di cui alla presente Sezione è prestata, nell'ambito della massima esposizione di Programma e Gruppo:

- con i massimali per sinistro indicati nel Prospetto A RCO Sezione II;
- con i sottolimiti per sinistro e periodo assicurativo indicati nel Prospetto B RCO Sezione II.

Art. 6 - Franchigia minima e minimo scoperto

La garanzia di cui alla presente Sezione è prestata con applicazione per ciascun sinistro della franchigia minima e/o minimo di scoperto indicata/o nel Prospetto A - RCO - Sezione II. L'Assicurato, pertanto, conserverà a proprio carico il risarcimento fino all'importo ivi indicato per ogni sinistro e l'infrascritta Società sarà obbligata a tenere indenne l'Assicurato soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma. Si intende applicato tale importo per ogni sinistro, salva l'eventuale previsione di franchigie e/o minimi di scoperto di importo superiore specificatamente previsti per determinate condizioni particolari.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA SEZIONE II

(sempre operanti)

Art. 7 - Malattie professionali

1) OGGETTO

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2 lett. i), la garanzia di cui alla presente Sezione tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per le malattie professionali sofferte dai dipendenti legati da rapporto di lavoro subordinato per i quali l'Assicurato stesso sia tenuto all'assicurazione Inail secondo la normativa Italiana in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento dell'accensione della polizza e di cui l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività descritte in Polizza e svolte nell'ambito del ciclo produttivo dell'Assicurato, incluse le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende italiane aderenti alla presente polizza.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

2) <u>INIZIO E TERMINE</u>

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 4 della Presente Sezione, la presente garanzia è operante secondo il regime temporale indicato nel Prospetto C - RCO - Sezione II.

3) MASSIMALI

Questa garanzia opera entro il massimale di Sezione, sino a concorrenza del sottolimite indicato nel Prospetto B - RCO - Sezione II, che rappresenta anche la massima esposizione della Società per tutta la durata del contratto. e con l'applicazione dello scoperto/franchigia indicato nel Prospetto B - RCO - Sezione II.

4) ESCLUSIONI

Ad integrazione delle esclusioni di cui all'art. 2 della presente Sezione, applicabili alla presente estensione, dalla stessa sono altresì esclusi:

- A. le pneumocitosi nonché per le malattie da amianto e/o silice;
- B. le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- C. le malattie professionali provocate da comportamenti discriminatori e/o vessatori posti in essere in ambito lavorativo;
- D. le malattie professionali consequenti:
 - alla consapevole inosservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa o del datore di lavoro o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - alla consapevole mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi
 predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte di amministratori e rappresentanti
 legali dell'impresa o da parte del datore di lavoro o del responsabile del servizio di prevenzione e
 protezione;

Questa esclusione cessa di avere effetto per i fatti o gli atti commessi successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

5) DENUNCIA DEI SINISTRI

Fermo restando, in quanto compatibile, quanto previsto dalle Norme Generali per la denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare entro 30 giorni alla Società per il tramite del Broker, l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli altri atti relativi al caso denunciato.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso

Polizza RC Esercizio ferroviario – R.C.T./O. Pag. 28 di 33

ed a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria.

DICHIARAZIONI E SOTTOSCRIZIONI DELLE PARTI

Art. 1 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente su detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione.

Art. 2 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto, compreso ed accettato il contenuto del presente contratto

	•		o sottoscritto da entrambe le Parti.
1	IL CONTRAENTE		LA SOCIETÀ
	41, c. 2, del Codice Civile, i li che dichiara di conoscere		approvare espressamente le disposizion
Art. 3 - Art. 4 - Art. 5 - Art. 7, lett. b) - Art. 11 - Art. 12 - Art. 14 - Art. 18 - Art. 21 -	(Sanzioni economiche en (Effetto e durata) (Sinistri preesistenti)	dell'Assicurato - facoltà di lto - facoltà di recedere d caso di sinistro); Dichiarazioni relative alle	di recedere dal contratto); dal contratto).
Il Contraente dichi previste dalla prese	ente polizza sono prestate		tare che alcune estensioni di copertura
	Sottoscritto in	il	<u>.</u>

DICHIARAZIONE DI ASSICURAZIONE

Rilasciata a richiesta del

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

"Verifica della sussistenza dell'assicurazione a copertura della responsabilità civili di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, i terzi di cui all'art. 9, c.4 del D.Lgs 112/2015"

La Società dichiara e certifica che è stata emessa la seguente polizza di assicurazione che tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto il pagare. quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni da morte, lesioni personali e/o danni a cose involontariamente cagionati a terzi che siano conseguenza diretta di un evento verificatosi in relazione a tutte le tipologie di trasporto oggetto del certificato di sicurezza posseduto dall'assicurato, indipendentemente dalla merce effettivamente trasportata, nonché per tutte le attività svolte dall'assicurato stesso sull'infrastruttura ferroviaria e negli impianti di proprietà e gestiti da RFI sul territorio italiano.

Polizza: n°
Contraente: Società Ferrovie Udine Cividale Srl Assicurato: Società Ferrovie Udine Cividale Srl
Decorrenza: dalle ore 24,00 del Scadenza: ore 24,00 del
Assicuratore:
Contraente/Assicurato: SOCIETÀ FERROVIE UDINE CIVIDALE SRL
Massimali:
Sottolimiti per danni: • indiretti € per sinistro/anno • a terzi da incendio, esplosione, scoppio: € per sinistro/anno • da inquinamento accidentale € per sinistro/anno
Territorio: RCT Mondo Intero esclusi USA e CANADA RCO Mondo Intero

- Si precisa che:
- a) nel rispetto del PIR edizione vigente, la polizza prevede:
 - 1. l'impegno della Società, di comunicare a RFI, a mezzo lettera raccomandata AR ogni e qualsiasi circostanza che possa inficiare la validità delle garanzie, in particolare il mancato pagamento del premio e/o il mancato rinnovo alla scadenza;
 - che l'estensione delle garanzie fa riferimento anche agli accordi e convenzioni internazionali (es. CIV, RIV, AIM, Regolamento CE n. 1371/2007) e alle condizioni di accesso al servizio offerto contenute nel PIR; è previsto l'obbligo dell'assicurato/contraente di aggiornare la Società sulle eventuali variazioni della normativa internazionale/convenzioni; la mancata/inesatta comunicazione da parte dell'assicurato/contraente non comporta decadenza del diritto al risarcimento del danneggiato;

Polizza RC Esercizio ferroviario – R.C.T./O. Pag. 31 di 33

- 3. in caso di esaurimento di almeno il 60% del massimale generale, in corso di validità della polizza, è previsto il reintegro del massimale stesso, entro 5 giorni solari dalla tempestiva richiesta della Società;
- 4. l'estensione territoriale pari a tutto il territorio italiano;
- 5. la rinuncia della Società al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 cod. civ. verso le persone delle quali l'assicurato/contraente deve rispondere a nonna di legge, fatto salvo il caso di dolo;
- 6. l'impegno di attivarne le garanzie, anche a monte dell'accertamento definitivo delle responsabilità, a semplice presentazione della richiesta di risarcimento dei danneggiati (anche se avanzata direttamente nei confronti dell'assicurata).

	nei confronti dell'assicurata).
b)	La polizza non ha natura di contratto autonomo di garanzia, di garanzia dell'offerta o di garanzia a prima richiesta.
c)	ha ottenuto un rating "" dalla società di rating
PR MC AS IN VA CO	PRESENTE DICHIARAZIONE È UNA SINTESI DELLA POLIZZA CUI FA RIFERIMENTO ED È STATA ESSA, SU RICHIESTA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. ESSA NON EVEDE TERMINI E CONDIZIONI DI COPERTURA ASSICURATIVA, NÈ MODIFICA O ALTERA IN DO ALCUNO I TERMINI E LE CONDIZIONI DI CUI ALLA SUDDETTA POLIZZA DI SICURAZIONE. CONSEGUENZA DI QUANTO PRECEDE LA POLIZZA ORIGINALE RIMANE L'UNICO DOCUMENTO LIDO AI FINI DELLA PROVA E DELLA DETERMINAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI NTRATTUALI DELLE PARTI NASCENTI DAL PREDETTO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. LA SOCIETÀ

DICHIARAZIONE DI ASSICURAZIONE

Rilasciata a richiesta del

R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana Spa

"Verifica della sussistenza dell'assicurazione a copertura della responsabilità civili di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, i terzi di cui all'art. 9, c.4 del D.Lgs 112/2015"

La Società dichiara e certifica che è stata emessa la seguente polizza di assicurazione che tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto il pagare. quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni da morte, lesioni personali e/o danni a cose involontariamente cagionati a terzi che siano conseguenza diretta di un evento verificatosi in relazione a tutte le tipologie di trasporto oggetto del certificato di sicurezza posseduto dall'assicurato, indipendentemente dalla merce effettivamente trasportata, nonché per tutte le attività svolte dall'assicurato stesso sull'infrastruttura ferroviaria e negli impianti di proprietà e gestiti da RFI sul territorio italiano.

Polizza: nº
Contraente: Società Ferrovie Udine Cividale Srl Assicurato: Società Ferrovie Udine Cividale Srl
Decorrenza: dalle ore 24,00 del Scadenza: ore 24,00 del
Assicuratore:
Contraente/Assicurato: SOCIETÀ FERROVIE UDINE CIVIDALE SRL
Massimali:
Sottolimiti per danni: • indiretti € per sinistro/anno • a terzi da incendio, esplosione, scoppio: € per sinistro/anno • da inquinamento accidentale € per sinistro/anno
Territorio: RCT Mondo Intero esclusi USA e CANADA RCO Mondo Intero

Si precisa che:

- a) nel rispetto del PIR edizione vigente, la polizza prevede:
 - 1. l'impegno della Società, di comunicare a RFI, a mezzo lettera raccomandata AR ogni e qualsiasi circostanza che possa inficiare la validità delle garanzie, in particolare il mancato pagamento del premio e/o il mancato rinnovo alla scadenza;
 - che l'estensione delle garanzie fa riferimento anche agli accordi e convenzioni internazionali (es. CIV, RIV, AIM, Regolamento CE n. 1371/2007) e alle condizioni di accesso al servizio offerto contenute nel PIR; è previsto l'obbligo dell'assicurato/contraente di aggiornare la Società sulle eventuali variazioni della normativa internazionale/convenzioni; la mancata/inesatta comunicazione da parte dell'assicurato/contraente non comporta decadenza del diritto al risarcimento del danneggiato;

Polizza RC Esercizio ferroviario – R.C.T./O. Pag. 33 di 33

- 3. in caso di esaurimento di almeno il 60% del massimale generale, in corso di validità della polizza, è previsto il reintegro del massimale stesso, entro 5 giorni solari dalla tempestiva richiesta della Società;
- 4. l'estensione territoriale pari a tutto il territorio italiano;
- 5. la rinuncia della Società al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 cod. civ. verso le persone delle quali l'assicurato/contraente deve rispondere a nonna di legge, fatto salvo il caso di dolo;
- 6. l'impegno di attivarne le garanzie, anche a monte dell'accertamento definitivo delle responsabilità, a semplice presentazione della richiesta di risarcimento dei danneggiati (anche se avanzata direttamente nei confronti dell'assicurata).
- b) La polizza non ha natura di contratto autonomo di garanzia, di garanzia dell'offerta o di garanzia a prima richiesta.

LA PRESENTE DICHIARAZIONE È UNA SINTESI DELLA POLIZZA CUI FA RIFERIMENTO ED È STATA EMESSA, SU RICHIESTA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. ESSA NON PREVEDE TERMINI E CONDIZIONI DI COPERTURA ASSICURATIVA, NÈ MODIFICA O ALTERA IN MODO ALCUNO I TERMINI E LE CONDIZIONI DI CUI ALLA SUDDETTA POLIZZA DI ASSICURAZIONE.

IN CONSEGUENZA DI QUANTO PRECEDE LA POLIZZA ORIGINALE RIMANE L'UNICO DOCUMENTO VALIDO AI FINI DELLA PROVA E DELLA DETERMINAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI DELLE PARTI NASCENTI DAL PREDETTO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.

Lì	il	<u>.</u>
		LA SOCIETÀ